

Civile Sent. Sez. L Num. 6888 Anno 2018

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

Data pubblicazione: 20/03/2018

**SENTENZA**

sul ricorso 225-2016 proposto da:

elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell'avvocato

, rappresentata e difesa dagli avvocati

, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

2017

in persona del legale

3887

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, presso lo studio

dell'avvocato che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati

, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 354/2015 della CORTE D'APPELLO  
di BOLOGNA, depositata il 02/07/2015 r.g.n. 146/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO  
NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per  
l'accoglimento primo motivo, secondo motivo  
inammissibile, rigetto per gli altri;

udito l'Avvocato \_\_\_\_\_ per delega Avvocato

;

udito l'Avvocato \_\_\_\_\_ per delega

Avvocato

### **Fatti di causa**

1. Con sentenza n. 354/2015, depositata il 2 luglio 2015, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di volta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento alla stessa intimato da in data 17/3/2009 in esito a procedura di mobilità collettiva.
2. La Corte rilevava, in primo luogo, come la i si fosse ritualmente costituita nel giudizio di secondo grado, svolgendo compiute difese nel merito, con la conseguenza che era da ritenersi irrilevante, in applicazione della regola di cui all'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., il fatto che non le fosse stato notificato il ricorso in appello ma solo il decreto presidenziale di fissazione della relativa udienza di discussione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado.
3. La Corte osservava poi come l'appellata fosse stata adibita, oltre al controllo di gestione, pacificamente soppresso nell'ambito della riorganizzazione aziendale, a meri spezzoni, e di livello esecutivo, delle attività assegnate ad altri dipendenti, in coerenza, del resto, con l'inferiore livello di inquadramento e di titoli professionali posseduti; ne derivava, con assorbimento di ogni altra questione concernente la legittimità della procedura, che la stessa non poteva essere posta in comparazione con i dipendenti rimasti in servizio, non essendovi, rispetto a questi, identità o equivalenza di mansioni.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con sei motivi; ha resistito con controricorso.

### **Ragioni della decisione**

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 291, 435 e 436 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente disatteso l'eccezione di improcedibilità dell'appello, nonostante che il relativo ricorso non fosse stato notificato dalla società.
2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991, non avendo la datrice di lavoro specificato le modalità, con le quali erano stati applicati nella fattispecie i criteri di cui all'art. 5, comma 1, della stessa legge, al fine di individuare le ragioni che avevano indotto al licenziamento della ricorrente anziché di altri dipendenti.

3. Con il terzo motivo viene dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, fatto rappresentato, nella specie, dall'effettiva corrispondenza fra le esigenze tecnico-produttive poste a base del recesso, e cioè la necessità di procedere alla soppressione delle mansioni di controllo di gestione, così come indicato nella lettera in data 17/3/2009, e i compiti, in prevalenza relativi al controllo di qualità, effettivamente svolti dalla ricorrente.

4. Con il quarto motivo viene nuovamente dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, fatto costituito dalla verifica se l'applicazione degli ulteriori criteri di scelta del personale da espellere, e cioè i carichi di famiglia e l'anzianità aziendale, avrebbe effettivamente comportato il licenziamento della ricorrente.

5. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991, avendo la sentenza di appello erroneamente escluso che il differito invio della comunicazione conclusiva della procedura alle associazioni di categoria e agli enti competenti, nella specie avvenuto almeno tre giorni dopo la trasmissione alla dipendente della lettera di recesso, potesse violare la regola della contestualità stabilita dalla norma, trattandosi di ritardo che aveva inciso sulla pienezza del termine messo a disposizione del lavoratore per impugnare il licenziamento.

6. Con il sesto motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, l. n. 223/1991, nella parte in cui stabilisce i criteri di scelta (carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico-produttive) per l'individuazione del personale in esubero, non avendo la Corte considerato che la ricorrente - come era emerso dalle risultanze istruttorie - aveva svolto in prevalenza mansioni diverse da quelle relative al controllo di gestione, con la cui soppressione era stato giustificato il licenziamento, ed inoltre - come ugualmente emerso in sede istruttoria - era la dipendente, al momento del recesso, con maggiore anzianità di servizio e il carico di famiglia più gravoso.

7. Il primo motivo è infondato.

8. La Corte territoriale, nel respingere l'eccezione di improcedibilità del gravame, si è invero uniformata al consolidato principio di diritto, secondo il quale nel rito del lavoro, in cui il tempestivo deposito del ricorso in appello integra la proposizione dell'impugnazione e impedisce la relativa decadenza, l'irregolarità o il difetto della notifica può essere sanato dalla costituzione in giudizio della parte appellata (cfr., fra le molte, Cass. n. 5585/1999).

9. D'altra parte, la giurisprudenza citata dalla ricorrente (Sez. U n. 20604/2008; Cass. n. 20613/2013) riguarda il caso, del tutto diverso, della mancanza di notifica non solo del ricorso in appello ma anche del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, mentre, nella specie, tale decreto, con il quale veniva fissata anche l'udienza ex art. 431 c.p.c., risulta notificato alla controparte, insieme con il ricorso per la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado.

10. Il secondo e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente e risultano, per identica ragione, inammissibili.

11. Come più volte precisato da questa Corte, con orientamento consolidato, "nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione": Cass. n. 16038/2013 (ord.).

12. Tale preciso onere di deduzione non risulta adempiuto con i motivi in esame, che non contengono alcuna censura in diritto nei confronti della sentenza impugnata e si risolvono in una proposta di rilettura e di diversa valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio.

13. Parimenti inammissibili risultano il terzo e il quarto motivo.

14. Essi, infatti, non si conformano al modello legale del nuovo vizio "motivazionale", quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 2 luglio 2015 e, pertanto, in epoca successiva all'entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.

15. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l'art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato a seguito dei recenti interventi, "introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; con la conseguenza che "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il *fatto storico*, il cui esame sia stato omesso, il *dato*, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il *come* e il *quando* tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua *decisività*, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie".

16. Nella specie, entrambi i fatti, che si affermano omessi dalla Corte di merito nella propria ricostruzione fattuale (e cioè, quanto al terzo motivo, la corrispondenza fra le esigenze tecnico-produttive poste alla base del recesso e l'attività effettiva svolta dalla lavoratrice licenziata; con riferimento al quarto, la sussistenza di un'anzianità aziendale e di carichi di famiglia, che avrebbero portato ad escludere la lavoratrice dal novero dei dipendenti in esubero), risultano invece oggetto di espressa considerazione nella sentenza impugnata.

17. In particolare, la Corte di merito ha rilevato, alla luce delle risultanze istruttorie, come la Righi, nei periodi di assegnazione a mansioni diverse dalle sue proprie (vale a dire quelle relative al controllo di gestione, pacificamente sopresse), anche in sostituzione di altri impiegati assenti in compiti connessi al controllo della qualità e all'amministrazione, non avesse svolto le mansioni di alcuno dei colleghi rimasti in servizio nel loro complesso bensì unicamente "spezzoni e di livello esecutivo delle attività a questi affidate": ciò che il giudice di appello ha specificamente accertato anche con riguardo al controllo di qualità, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del responsabile di tale funzione e di altri testi escussi (cfr. sentenza, pp. 3-4).

18. La Corte di appello ha, quindi, rilevato, in esito ad un approfondito esame del materiale probatorio e al confronto fra le posizioni lavorative della ricorrente e degli altri impiegati, come la Righi non potesse "essere posta in comparazione con gli altri dipendenti del settore amministrativo rimasti in servizio presso l'azienda perché non vi era rispetto a questi identità o equivalenza delle mansioni da lei svolte nel corso del rapporto di lavoro" (p. 5); ed ha conclusivamente ritenuto assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalla lavoratrice, fra cui il mancato rispetto dei criteri di scelta dell'anzianità e dei carichi di famiglia (pp. 2 e 6).

19. Il quinto motivo è infondato.

20. La Corte ha osservato come l'invio della comunicazione di cui al co. 9 dell'art. 4 "tre giorni dopo l'invio della comunicazione all'interessata del recesso" non fosse tale da violare la contestualità stabilita dalla norma "in chiave funzionale all'esercizio da parte dei destinatari e del lavoratore del diritto di controllo sui criteri adottati per la messa in mobilità" (cfr. sentenza impugnata, p. 6).

21. Con tale accertamento il giudice di appello ha fatto puntuale applicazione del principio, secondo il quale "in tema di licenziamento collettivo, nel regime anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, il requisito della contestualità fra la comunicazione di recesso e quella alle organizzazioni sindacali ed agli uffici del lavoro, sancito dall'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, implica una valutazione basata sul criterio dell'attitudine dell'intervallo di tempo tra i due atti a pregiudicare le opportunità di informazione ed assistenza del lavoratore nell'esercizio del suo diritto di impugnazione, che, costituendo una questione di fatto, è sottratta al controllo di legittimità ove sorretta da una motivazione adeguata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la

sentenza di appello sulla tempestività della comunicazione alle organizzazioni sindacali ed agli organi pubblici avvenuta a distanza di pochi giorni da quella al lavoratore, computati a decorrere dalla ricezione di quest'ultima): <sup>21.</sup> Cass. n. 67/2017.

22. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**p.q.m.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017.

Il Consigliere estensore

(dott. Paolo Negri della Torre)

*Paolo Negri della Torre*

Il Presidente

(dott. Giuseppe Bronzini)

*Giuseppe Bronzini*

IL CANCELMIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

